



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

UFFICIO DEL PROCURATORE

Ordine di servizio n. 9/2024

Prot. n. 179/2024

REGGIO nell' EMILIA, 2 febbraio 2024

**AI MAGISTRATI (Togati e Onorari)
AI DIRETTORE DI DIVISIONE
ALLE SEGRETERIE DEI MAGISTRATI DELL' AREA III
ALL'UFFICIO ISCRIZIONI**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE IN MATERIA DI
PROCEDIMENTI PER VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA
(L. 8 settembre 2023 n. 122 e L. 24 novembre 2023 n. 168)**

**PREMESSA: la rilevanza del fenomeno nel Circondario di Reggio Emilia e
l'attività dell'Ufficio**

Come è noto, l'entrata in vigore delle Leggi n. 122 dell'8 settembre 2023 e n. 168 del 24 novembre 2023, in materia di violenza di genere e domestica, ha comportato l'ampliamento delle misure a tutela delle vittime di delitti di violenza di genere e domestica, apportate attraverso modifiche ed innovazioni alla normativa penale sostanziale e processuale, anche di prevenzione, nonché attraverso modifiche alla normativa ordinamentale in ordine alle attribuzioni del Procuratore della Repubblica ed alla organizzazione del lavoro giudiziario.

La Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha sempre rivolto particolare attenzione a questa fenomenologia criminale mediante l'adozione di moduli organizzativi interni e direttive esterne agli Organi di Polizia Giudiziaria ed intese con i Servizi degli Enti territoriali volti ad assicurare, già sin dalla fase dell'attività urgente della Polizia

giudiziaria, l'immediata comunicazione ed acquisizione della notizia di reato ed il suo rapido approfondimento in funzione della salvaguardia dei beni della vita e dell'incolumità personale delle vittime.

Il vigente Progetto Organizzativo, in continuità con i precedenti, e le analitiche disposizioni di servizio emanate in data 26 luglio 2022, che ne costituiscono parte integrante, hanno conferito tempestività, efficacia ed incisività all'azione dell'Ufficio – trattazione prioritaria degli affari relativi, assegnazione immediata degli affari da parte del Procuratore della Repubblica, turno dei Magistrati del Gruppo specialistico autonomo rispetto a quello ordinario esterno, trattazione istruttoria immediata – che hanno reso particolarmente soddisfacente l'operatività delle Forze di Polizia Giudiziaria e dei Magistrati.

Come è già stato rappresentato con la relazione per l'inaugurazione del prossimo anno giudiziario, la materia dei reati per violenza di genere e domestica costituisce oggetto di trattazione di un Gruppo specializzato dell'Ufficio, i cui flussi in entrata degli ultimi cinque anni sono in costante incremento nel Circondario, ragione che ha indotto lo scrivente a prevedere un potenziamento dell'organigramma (cinque Magistrati anche se di fatto in massima parte il Gruppo ha operato con quattro Magistrati) e a mantenerne le assegnazioni in esclusiva, nonostante la grave scopertura di organico (50%) che l'Ufficio ha sofferto nel corso del 2023 e che ha reso necessario sospendere con ordine di servizio n. 39 del 10 luglio 2023 le assegnazioni specialistiche per gli altri Gruppi.

Tuttavia l'andamento delle definizioni non ha risentito di questa situazione, che anzi ha continuato ad essere particolarmente elevata, anche per via delle misure organizzative adottate (assegnazione immediata degli affari da parte del Procuratore della Repubblica, turno dei Magistrati del Gruppo specialistico autonomo rispetto a quello ordinario esterno, trattazione istruttoria immediata), senza che sinora siano stati riscontrati o segnalati ritardi tali da giustificare l'adozione dei provvedimenti di revoca previsti dal comma 2 bis dell'art. 2 del DLgs 106\2006 (come introdotto dall'art. 1 della Legge dell'8 settembre 2023 n. 122)..

1. I NUOVI COMPITI DI VIGILANZA SUI REATI DI CODICE ROSSO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA EX LEGE 122\2023

Nell'immediatezza dell'entrata in vigore della L.122\2023 sono state diramate all'Ufficio, in data 23 ottobre 2023, le modalità operative per inserire al SICP i provvedimenti interlocutori conseguenti all'introduzione dell'art. 362 comma 1-ter c.p.p. in modo da agevolare le estrazioni dei dati necessari richiesti per il monitoraggio.

Al riguardo sono state date ai Magistrati ed alle Segreterie di assistenza le opportune disposizioni per inserire al SICIP il provvedimento interlocutorio **“Assunzione prove”**, con la data in cui viene sentita la persona offesa o il denunciante, in ordine ai fascicoli processuali per i quali il P.M. provvede, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, ad assumere informazioni dalla P.O. o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (art. 362, co. 1ter, c.p.p.).

Nel solco tracciato dalla Legge 122\2023 i poteri di vigilanza del Procuratore della Repubblica sul rispetto del termine dell'art. 362, comma 1 *ter*¹, c.p.p., sono stati ampliati in funzione della previsione di una specifica priorità dei delitti c.d. di *Codice rosso*, che nella sostanza si risolve in una accentuazione del potere di organizzazione, direzione e controllo dell'Ufficio da parte del Procuratore della Repubblica ed in una ulteriore specificazione dei doveri di informazione verso il Procuratore Generale del distretto e da questi verso il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

In questa ottica, lo scrivente ha pertanto ritenuto di rendere ancora più immediata la condivisione delle informazioni attraverso la predisposizione di un foglio *excel*, di cui si riporta una esemplificazione, accessibile da tutti i Magistrati (e loro collaboratori) attraverso una password, diviso per colonne in cui riportare i dati per procedimento ed in progressione allo sviluppo dell'attività di indagine, due delle quali, con diverse colorazioni, evidenziano immediatamente le scadenze previste dagli artt. 362, comma 1 *ter*, c.p. e 362 *bis* c.p. (quest'ultimo introdotto dalla Legge 24 novembre 2023, n. 168).

Nella parte inferiore di ogni foglio di lavoro, viene riportata una suddivisione delle colonne per i mesi dell'anno ed in esse è inserito il costante aggiornamento del carico totale dei procedimenti nel mese di interesse, suddivisi anche per ciascun Magistrato, nonché un ulteriore specchio automatico di calcolo del numero dei fascicoli complessivamente assegnati e suddivisi per ogni singolo Sostituto Procuratore.

Tutto ciò allo scopo di disporre di una informazione completa ed immediata sull'andamento dell'attività di indagine e dei termini previsti e, nello stesso tempo, della piattaforma informativa necessaria da trasmettere al Procuratore Generale della Corte di Appello ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, D.Lgs 106\2006 e dell'art. 127 disp.att. c.p.p.

¹ Al riguardo è sufficiente un veloce richiamo alla relazione parlamentare di accompagnamento del disegno di Legge AS 377: “ *assicurare l'effettività dell'intervento del pubblico ministero a tutela della vittima dopo l'iscrizione della notizia di reato. Ed infatti, nonostante le attuali previsioni normative, il termine dei tre giorni previsto dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale non sempre viene rispettato. È invece indispensabile la massima celerità nella valutazione delle denunce per i reati previsti.... perché in queste ipotesi la violenza è di sovente caratterizzata da una escalation....*”

PROSPETTO MENSILE CODICE ROSSO												Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia Ministero della Giustizia	
Nr. Progresso	Data Iscrizione R.D.R.	Nr. Proc. Pen.	PM assegnato	Nominativo P.D.	Indagato/i	Data Delega alla P.D.	Audizione S/NO	Data Audizione	Motivi di NON Audizione	TOTALI GIORNALI TRACCE	ALERTA GIORNI (ASSERVATO AL PROCEDIMENTO)		NOTIZIA PROVVISORIA DEL PROCEDIMENTO
	Inserire data reg.									0			
	Inserire data reg.									0			
	Inserire data reg.									0			
	Inserire data reg.									0			
	Inserire data reg.									0			
	Inserire data reg.									0			
	Inserire data reg.									0			
	Inserire data reg.									0			
	Inserire data reg.									0			
	Inserire data reg.									0			
	Inserire data reg.									0			
	Inserire data reg.									0			

2. IL POTERE DI REVOCA DEL PROCEDIMENTO

L'attribuzione al Procuratore della Repubblica del potere di revoca del procedimento ex art. 2, comma 2 *bis*, D.Lgs 20 febbraio 2006, n. 106, in conseguenza del mancato rispetto del termine previsto dall'art. 362, comma 1 *ter*, c.p.p., va configurata tenendo preliminarmente conto della cornice costituzionale di riferimento - predisposta dagli artt. 101 e 107 - che sostiene la posizione ordinamentale del magistrato del Pubblico Ministero e ne salvaguarda l'autonomia decisionale nell'esercizio delle sue funzioni.

Tale configurazione si ricava anche dal testo normativo, che intanto attribuisce al Procuratore della Repubblica una facoltà (" può ") e non un obbligo esigibile automaticamente alla scadenza del termine, ed è confermata dalla natura intrinseca del termine, derogabile in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori, della persona offesa e del segreto investigativo (clausola di salvezza) e soprattutto privo di qualsiasi sanzione invalidatoria processuale o anche soltanto disciplinare, tant'è che è stato riconosciuto come ordinatorio anche dalla Relazione parlamentare di accompagnamento².

In coerenza con la generale previsione del potere di revoca delle assegnazioni previsto dall'art. 1 del D. Lgs. 106\2006, dall'art. 53 c.p.p., dalla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (artt. 7 e 15), come declinati ed applicati dal vigente Progetto Organizzativo, se ne deve concludere che il potere di revoca è esercitabile soltanto in caso di **ingiustificato inadempimento del termine di legge**, con conseguente violazione dei diritti delle parti, semprechè tale inadempimento non sia attribuibile ad una disfunzione dell'operato della Polizia giudiziaria ovvero ad carenza organizzativa imputabile al Procuratore della Repubblica.

3. LE COMUNICAZIONI AL PROCURATORE GENERALE DEL DISTRETTO

² " Il rispetto del termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa non può essere adeguatamente presidiato con sanzioni processuali "

Le leggi n. 122\23 e 168\2023 hanno innovato anche in ordine al regime delle comunicazioni al Procuratore Generale rispetto alla disciplina generale contenuta nell'art. 127 disp. att. c.p.p.

La prima, con la introduzione del comma 1 *bis* all'art. 6 del D.Lgs 106\2006, ha previsto, **a decorrere dall'1 gennaio 2024**, una comunicazione trimestrale dei dati sul rispetto del termine di cui all'art. 362 comma 1 *ter* c.p.p.; la seconda, mediante il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 127 disp. att. c.p.p., ha previsto **a far data dal 9 marzo 2024** una analoga comunicazione con riferimento ai dati sul rispetto del termine di cui all'art. 362 bis c.p.p.

Le modalità di inoltro di tali dati verranno curati dallo scrivente, attraverso la raccolta dei dati secondo quanto chiarito al precedente punto, seguendo le linee guida contenute negli orientamenti in materia di reati di violenza di genere della Procura Generale della Corte di Cassazione del 9 gennaio 2024 e le specificazioni contenute nella nota di trasmissione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, che si allegano al presente ordine di servizio.

Lo scrivente infine si riserva di formulare ulteriori direttive in ordine agli altri profili delle recenti modifiche normative, in specie quelli attinenti alle misure preventive e procedurali introdotte dalla L. 168\23, all'esito di una prima verifica della loro applicazione e delle valutazioni che emergeranno nel confronto con i Colleghi e gli Organi di Polizia giudiziaria.

SI COMUNICHI

a cura della Segreteria Amministrativa ai **Sostituti Procuratori, ai Magistrati Onorari, al Procuratore Generale della Repubblica, al Consiglio Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura**

Si pubblichi sul sito web della Procura della Repubblica di Reggio Emilia

Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Calogero Gaetano PACI

